



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI OFI BOLZANO/BOZEN, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo OFI
Bolzano del 22/02/2024



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini da parte dell'Ordine provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Bolzano (OFI Bolzano) in favore di istituzioni, pubbliche e private, per finanziarie iniziative e/o progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale dello stesso OFI Bolzano.

1.2 Nei suoi poteri di autonomia, l'OFI Bolzano determina i criteri e le modalità di concessione di patrocini in favore di istituzioni, pubbliche e private, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse, fra l'altro:

- ♣ al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;
- ♣ al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
- ♣ alla valorizzazione della formazione continua dei/le fisioterapist*;
- ♣ alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- ♣ alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione sanitaria di fisioterapista;
- ♣ alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- ♣ alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- ♣ al miglioramento della qualità della vita;
- ♣ alla promozione della cultura della salute come bene comune;
- ♣ alla valorizzazione del ruolo di OFI Bolzano tra le professioni sanitarie;
- ♣ al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine quale Ente pubblico non economico sussidiario allo Stato;
- ♣ alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi di OFI Bolzano.

1.3 Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di patrocini.

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per **PATROCINIO** il riconoscimento ufficiale di OFI Bolzano di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sociale e sanitario; la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per OFI Bolzano, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

ART. 3 NORME GENERALI

3.1. Il patrocinio può essere richiesto da istituzioni pubbliche e private e può riferirsi ad una singola iniziativa o ad un gruppo di iniziative connesse.

3.2. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

3.3 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento pubblicato sul sito internet di OFI Bolzano.

3.4. Il patrocinio è concesso dal Consiglio direttivo su proposta del/la Presidente di OFI Bolzano.



3.5 Le modalità d'uso del logo, disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria della FNOFI del 15 dicembre 2022 n. 6/2022 devono essere preventivamente concordate con l'OFI Bolzano e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.

3.6 L'OFI Bolzano è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

3.7 L'OFI Bolzano può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine di OFI Bolzano e dei suoi iscritti.

TITOLO II PATROCINIO

ART. 4 BENEFICIARI /E

4.1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione di OFI Bolzano a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo di OFI Bolzano accompagnato all'indicazione **"Con il patrocinio di"**.

4.2 L'OFI Bolzano non può concedere il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della OFI Bolzano;

4.3 Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

4.4 Il patrocinio può essere concesso:

- a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
- a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro

esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali di OFI Bolzano e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto da OFI Bolzano, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni, segreterie organizzative, ecc.).

4.5 La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico di OFI Bolzano.

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

5.1 Le richieste di patrocinio, dirette al/la Presidente di OFI Bolzano devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

5.2 La domanda di patrocinio deve pervenire alla Segreteria almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato "ALLEGATO A" nel quale dovranno essere espressamente indicati:



- a) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
- b) la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
- c) le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- d) il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
- e) i nominativi e le qualifiche dei/le docenti;
- f) i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
- g) il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
- h) il numero dei partecipanti previsto;
- i) gli aspetti economici (budget di spesa comprensivo di eventuali quote di partecipazione) ed eventuali finanziamenti da Enti pubblici e/o istituzioni non a scopo di lucro (esempio Ministero, Associazioni, Società, Sindacati, Enti ed altre persone giuridiche);
- j) gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

6.1 Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall'Ufficio di Presidenza entro 20 giorni, è concesso dal Consiglio direttivo, su proposta del/la Presidente di OFI Bolzano.

6.2 L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli/le interessat*.

6.3. L'uso improprio ed indecoroso del logo di OFI Bolzano comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà di OFI Bolzano di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.